



ACCORDI SPECIALI ANNULLAMENTO

A- DEFINIZIONI

1) AUTORITÀ MEDICA

Persona, di conoscenza dell'assicurato, con una laurea in medicina o in chirurgia in corso di validità nel paese in cui si trova l'assicurato.

2) SINISTRO

Verificarsi di un evento capace di mettere in gioco la garanzia dell'assicuratore.

3) DANNO CORPORALE

Ogni lesione fisica subita da un essere umano.

4) DANNO MATERIALE

Qualsiasi deterioramento o distruzione di oggetto o sostanza, qualsiasi danno corporale subito a causa di un animale.

5) INCIDENTE

Qualsiasi danno corporale non intenzionale da parte della vittima e risultante da un'azione subitanea di una causa esteriore sopraggiunta nel momento in cui la vittima beneficia dell'assicurazione.

6) MALATTIA

Qualsiasi alterazione della salute constatata da un'autorità medica competente.

B- NATURA DELLA GARANZIA

I presenti accordi hanno come oggetto, malgrado tutte le disposizioni contrarie delle condizioni generali alle quali sono annesse, l'assicurazione ai rischi di seguito definiti per cui la garanzia è stipulata al quadro delle garanzie.

L'assicurato può essere portato ad annullare il suo soggiorno a causa di uno dei seguenti eventi :

1- Incidente grave, malattia grave dell'assicurato, di un suo congiunto o concubino, di ascendenti, discendenti, generi o nuore.

La gravità dell'incidente o della malattia dovrà essere constatata da un'autorità medica.

2- Decesso di un fratello, di una sorella, di un cognato o di una cognata,

3- Danni materiali causati da un incidente, un incendio, un'esplosione o un evento naturale che causi danni importanti ai beni immobiliari, ai locali professionali o all'abitazione principale, occupati dall'assicurato e che necessitano della sua presenza urgente e imperiosa per effettuare gli atti necessari di conservazione,

4- Licenziamento economico dell'assicurato, del suo congiunto o concubino assicurato dallo stesso contratto, a condizione che non abbiate saputo del vostro licenziamento al momento della sottoscrizione di questa garanzia.



5- La modificazione o la soppressione del periodo dei permessi pagati accordati all'inizio dal datore di lavoro. La garanzia è accordata ai collaboratori stipendiati con più di un anno di anzianità nell'impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, ad esclusione dei membri con professione liberale, dei responsabili e dei rappresentati legali dell'azienda così come gli intermittenti dello spettacolo (franchigia del 20% del montante dell'indennità dell'assicuratore);

6- Le complicazioni impreviste durante la gravidanza, aborto spontaneo, parto, interruzione terapeutica di gravidanza e ciò che segue prima del settimo mese.

7- Nel corso del tragitto necessario ad entrare in possesso dell'alloggio:

- Incidente durante la circolazione implicante l'assicurato,
- Furto del veicolo dell'assicurato

8- Nei 30 giorni che precedono l'entrata in possesso dell'alloggio :

a. Incidente durante la circolazione, tentativo di furto con immobilizzazione del veicolo dell'assicurato e impossibilità del meccanico di realizzare le riparazioni prima della data di partenza,

b. Furto totale del veicolo dell'assicurato.

In caso :

- Di incidente durante la circolazione, tentativo di furto con immobilizzazione del veicolo a causa dell'impossibilità del meccanico di rimessa in stato di funzionamento prima della data di partenza,

- Furto del veicolo dell'assicurato.

L'assicurato ha la possibilità di scegliere come indennità:

- o il 100% del montante dell'affitto (formula mezza pensione o pensione completa)

- o noleggiare un veicolo di rimpiazzo per rendersi sul luogo del soggiorno : l'indennità arriverà al massimo all'80% del montante dell'affitto della sistemazione.

C- MONTANTE ED EFFETTIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia dell'assicurato diventa effettiva dalla sua iscrizione al viaggio o al soggiorno e ha termine alla sua partenza dal camping, dalla Residenza o dal Villaggio dopo il suo soggiorno.

Il rimborso a causa di sinistro, che non può, in alcun caso, eccedere il prezzo dell'affitto o della prestazione indicata sul bollettino d'iscrizione o sul contratto d'affitto o di prestazione, è tuttavia limitato:

a) annullamento dopo 30 giorni prima dell'inizio dell'affitto: 25 % del montante dell'affitto,

b) annullamento almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'affitto: 100% del montante dell'affitto,

c) in caso di disdetta : alla somma che l'assicurato sarà obbligato a versare contrattualmente al prestatario, nei limiti sopra indicati.



ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

- 1- Incidente, malattia o decesso sopraggiunto anteriormente alla data di inizio dell'effettività della garanzia,
- 2- Incidente o malattia già constati anteriormente, trattamento, ricaduta, aggravamento o ospedalizzazione,
- 3- Incidente, malattia o decesso sopraggiunti ad una persona nominata nell'articolo 4 sopra citato, avente più di 80 anni, salvo se il decesso avviene nei cinque giorni lavorativi prima della data di inizio dell'affitto,
- 4- Un trattamento estetico, una cura, un aborto volontario, fecondazione in vitro,
- 4- Complicazione di gravidanza conosciute o prevedibili al momento dell'inizio di effettività della garanzia.
- 5- Le controindicazioni dei viaggi aerei.
- 6- incidente causato da un'infermità preesistente,
- 7- Epidemie, inquinamento, catastrofi naturali,
- 9- Annullamento del soggiorno da parte dell'aderente,
- 10- Conseguenze di procedure penali di cui siete oggetto



D- DICHIARAZIONE DI SINISTRO

L'assicurato deve :

- Dal momento in cui ha preso conoscenza del sinistro, avvisare nelle 24 ore successive la direzione del camping, della residenza o del villaggio vacanze e nelle 48 ore successive avvertire l'assicuratore.
- Indicare all'assicuratore la natura e le circostanza del sinistro, le cause e le conseguenze conosciute o presunte.

E- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL SOTTOSCRITTORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve, attraverso attestazioni, fatture, ricette, certificati o altro documento adeguato, provare all'assicuratore la veridicità dell'indennità richiesta, da sapere:

- o un certificato medico attestante la natura, così come la gravità della malattia o dell'incidente (in caso di necessità su lettera confidenziale all'attenzione del medico consigliato dall'assicuratore),
- o il giustificativo del rimpatrio medico o dell'ospedalizzazione,
- o un certificato di decesso,
- o una perizia attestante l'importanza dei danni subito dai propri beni mobiliari o immobiliari (la data del sinistro dovrà essere precisata),
- o una copia del CID o qualsiasi altro documento che permetta di stabilire la materialità dell'incidente,
- o un'attestazione del datore di lavoro che notifichi il licenziamento economico dell'assicurato,
- o un'attestazione del datore di lavoro che indichi la modifica o la soppressione delle date dei permessi pagati dell'assicurato e un'attestazione dell'aderente che notifichi la non sostituzione con nuove date di soggiorno,
- o una copia della denuncia in caso di furto del veicolo o tentativo di furto,
- in caso di immobilizzazione in seguito ad un incidente : copia di un CID, di una perizia meccanica, di un'attestazione del meccanico che indichi che il veicolo non è riparabile prima della data di partenza.

F- CONSEGUENZE DEL NON RISPETTO DI QUESTI OBBLIGHI

- 1- l'assicurato non godrà di alcun diritto alla garanzia per un sinistro se:
 - non dichiara nel lasso di tempo previsto nell'articolo 10, a condizione che l'assicuratore stabilisca che il ritardo nella dichiarazione gli ha causato un danno,
 - fa coscientemente false dichiarazioni sulla natura, le cause e le conseguenze del sinistro,
 - utilizza coscientemente come giustificazioni dei mezzi fraudolenti o dei documenti inesatti,
 - l'assicuratore conserva tuttavia la facoltà di esercitare contro il sottoscrittore (o l'assicurato) un'azione di rimborso di qualsiasi somma che pagherà al suo posto.
- 2- In caso di mancanze dell'assicurato o altre obbligazioni degli articoli 10 e 11, salvo casi fortuiti o di forza maggiore, l'assicuratore potrà domandargli un'indennità proporzionato al danno che la sua mancanza gli avrà causato.



ACCORDI SPECIALI

SPESE DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

I presenti accordi hanno per oggetto, nonostante tutte le disposizioni contrarie alle condizioni generali alle quali sono annesse, l'assicurazione dei rischi definiti in seguito di cui la garanzia è stipulata nel quadro delle garanzie.

L'assicurato può essere costretto a interrompere il soggiorno a causa di uno dei seguenti eventi:

- Malattia, incidente o decesso del suo congiunto o concubino, di ascendenti o discendenti, generi o nuore.
- Rimpatrio medicale o ospedalizzazione di più di 5 giorni nel corso del soggiorno.

La gravità dell'incidente o della malattia dovrà essere constatata :

- Da un'autorità medica del luogo del soggiorno dell'assicurato
- Da un medico di famiglia o medico locale per un membro della famiglia che non partecipa al viaggio
- Decesso di un fratello, di una sorella, di un cognato o di una cognata.
- Danno materiale causato da un incidente, un incendio, un'esplosione o un evento naturale con importanti danni ai beni mobiliari e ai locali professionali o di abitazione principale, occupati dall'assicurato e che necessitino della sua presenza urgente e imperiosa per effettuare gli atti necessari di conservazione.

A- MONTANTE ED EFFETTIVITÀ DELLA GARANZIA

Questa assicurazione garantisce all'assicurato, e alle persone iscritte sullo stesso foglio d'iscrizione, se ne fanno domanda, il rimborso dei giorni fatturati e non rimborsati dal sottoscrittore o dall'organismo incaricato delle prestazioni.

In caso di rimpatrio medicale o di ospedalizzazione di più di 5 giorni nel corso del soggiorno, un soggiorno alternativo sarà accordato all'assicurato nelle condizioni seguenti :

- Un soggiorno della stessa formula, della stessa durata da prenotare sullo stesso sito nei 13 mesi che seguono l'evento garantito.

La garanzia dell'assicurato diventa effettiva a contare dall'indomani dell'evento sopraggiunto.



ESCLUSIONI GENERALI

Indipendentemente dalle esclusioni particolari previste dalle convenzioni speciali, questo contratto non garantisce in alcun caso i danni i gli incidenti causati da uno dei seguenti eventi :

- 1- I sinistri causati dalla guerra all'estero, guerra civile, effetti nucleari o radioattivi.
- 2- I sinistri provocati intenzionalmente dall'assicurato e quelli risultanti da una sua partecipazione ad una rissa (salvo in caso di legittima difesa), a un crimine o ad un delitto intenzionale.
- 3- Il suicidio o il tentativo di suicidio dell'assicurato.
- 4- I sinistri sopraggiunti nel caso in cui l'assicurato presenti un tasso alcolico superiore agli 1,20 grammi.
- 5- I sinistri causati dal consumo di droghe, di stupefacenti, di tranquillizzanti non prescritti dal medico.
- 6- Tutti i casi di forza maggiore che rendano impossibile l'esecuzione del contratto, in particolar modo, i divieti delle autorità locali.
- 7- Terremoti, eruzioni vulcaniche, maree, inondazioni, tifoni, uragani, tornadi e cicloni, epidemie e catastrofi naturali.
- 8- Assenza di rischi.